# REGOLAMENTO (CEE) N. 859/92 DELLA COMMISSIONE

**del 3 aprile 1992**

**che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro [1], in particolare l'articolo 10,

considerando che, nel quadro dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, la Comunità ha istituito in via autonoma un regime speciale per l'importazione di « baby beef » originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro; che, per poter beneficiare di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità, tali prodotti devono essere scortati da un certificato specifico stabilito dalla Comunità; che, in attesa dell'adozione del nuovo certificato, occorre utilizzare, in via transitoria, il modulo di certificato riportato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/88 [3], nonché stabilire gli organismi delle repubbliche in esame competenti per il rilascio dello stesso;

considerando che, in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 545/92, il nuovo regime all'importazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è quindi necessario stabilire, a richiesta dell'interessato e a determinate condizioni, le modalità per il rimborso parziale del prelievo per i prodotti contemplati dal regolamento citato e importati nella Comunità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 5 aprile 1992; che l'importo da rimborsare è pari alla differenza tra i prelievie indicati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 853/92 della Commissione, del 3 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate [4], che si applica a partire dal 6 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

2. Il modulo di tale certificato figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88.

3. Per quanto riguarda le modalità relative al rilascio e all'utilizzazione del certificato, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1368/88.

4. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1° gennaio al 5 aprile 1992 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debitamente vidimato da un organismo figurante nell'allegato I oppure dall'organismo indicato nell'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 4 del regolamento (CEE) n. 853/92, purché il luogo di emissione si trovi sul territorio geografico di una delle repubbliche contemplate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 545/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1992.

[1] GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26.
[3] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 22.
[4] Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1992.

*Per la Commissione*
Ray MAC SHARRY
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

Organismi emittenti :

— Repubblica di Croazia : « Euroinspekt », Zagreb, Croatia,

— Repubblica di Slovenia : « Inspect », Ljubijana, Slovenija.

---

*ALLEGATO II*

Organismo emittente : « Savezni Trzisni Inspektorat », Beograd.